

DISCIPLINARE-PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 – Utilizzo degli impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

Art. 3 – Trattamento dei dati personali

Art. 4 – Soggetti

Art. 5 – Informativa

Art. 6 – Rilevazione di particolari immagini

Art. 7 – Aggiornamento del “Disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

Allegato alla delibera GC
n. 86 di data 29/06/2023
Il Segretario comunale
Dott.ssa Elsa Masè
firmato digitalmente

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il “Disciplinare-programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza” individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti, installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento europeo 2016/679, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 ed inoltre, si indica che:


- a) per impianto di videosorveglianza si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di cui all’art. 6 del Regolamento degli impianti di videosorveglianza;
- b) per designato per la gestione del sistema di videosorveglianza si intende la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- c) per regolamento comunale si fa riferimento al “Regolamento per la disciplina e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di ripresa video e di immagini del Comune di Pieve di Bono-Prezzo”, composto da n. 15 (quindici) articoli ed approvato con delibera consiliare n. 4 del 04/03/2021.

Art. 2 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità di cui all’art. 6 del Regolamento comunale:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono unicamente riprese video;
- c) sono installati e gestiti dal designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
- d) sono installati a rotazione nei luoghi di seguito indicati:

1. Fraz. Creto (via Al Ben);



2. Fraz. Strada;



3. Fraz. Cologna;



4. Fraz. Por (via Santa Maria);




5. Fraz. Agrone;




6. Fraz. Prezzo (via Ronchi);



7. Esterni CRM Fraz. Creto;



8. Villaggio Prosnavalle.



Art. 3 - Trattamento di dati personali

1. I dati personali raccolti sono trattati e raccolti in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento comunale.

Art. 4 - Soggetti

1. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, nominato dal titolare ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale, sovrintende all'installazione, al puntamento e in generale alla gestione degli impianti di videosorveglianza per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze assegnate. La programmazione delle configurazioni degli apparati e del software di gestione è a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza col supporto tecnico del servizio informatica del Comune di Storo.

2. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza nomina gli incaricati che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune.

Art. 5 - Informativa

1. Nelle aree o zone in cui sono installate le telecamere, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, è affissa un'informativa, che avverte della presenza di impianti di videosorveglianza e fornisce ulteriori sintetiche informazioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 20016/679.

2. Le telecamere, tipo fototrappole, saranno invece installate dal personale del Corpo di Polizia Locale, a rotazione tra le aree indicate e in maniera non visibile.

Art. 6 – Rilevazione di particolari immagini

1. L'incaricato che prende visione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
2. La visione di immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria può avvenire solo previa richiesta scritta inoltrata al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all'accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica.

Art. 7 - Aggiornamento del "Disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza"

Il "Disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.